



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 novembre 2008 (20.11)
(Or. en)**

15821/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0199 (COD)**

**ECOFIN 517
EF 107
CODEC 1561**

NOTA

della: presidenza

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 14317/08 ECOFIN 423 EF 79 CODEC 1337

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso
- Compromesso della presidenza

Si acclude per le delegazioni il progetto di testo della direttiva in oggetto risultante dall'esame dalla riunione del Gruppo del 14 novembre.

Rispetto alla proposta della Commissione, le modifiche sono sottolineate e le soppressioni indicate con (...).

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

- (1) Il 7 ottobre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha concluso che la priorità è ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. Il Consiglio si è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i depositi dei singoli risparmiatori e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare con urgenza una proposta appropriata per promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi.
- (2) La direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, prevede già una copertura minima dei depositanti. Tuttavia, le attuali turbolenze finanziarie richiedono un aumento della copertura.
- (3) La direttiva 94/19/CE fissa attualmente il livello minimo di copertura a 20 000 EUR e accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura maggiore. Tuttavia, ciò si è rivelato inadeguato per un gran numero di depositi nella Comunità. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti, occorre aumentare il livello minimo di copertura.

(3 bis) Al fine di assicurare a tutti i consumatori della Comunità un livello di protezione elevato ed equivalente dei loro interessi ed evitare distorsioni di concorrenza fra i sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri, la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante dovrebbe essere portata a 100 000 EUR entro il 31 dicembre 2011. È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2009, una relazione che valuti le ripercussioni dell'aumento del livello di copertura a 100 000 EUR e la necessità di adottare questo importo come copertura armonizzata nella Comunità ai fini della protezione dei consumatori e della stabilità finanziaria. Qualora risultasse che non è necessario aumentare il livello di copertura a 100 000 EUR e armonizzarlo nella Comunità, la Commissione dovrebbe presentare proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3ter) La relazione che la Commissione presenterà dovrebbe analizzare tutte le questioni correlate, come compensazione e crediti di contropartita, determinazione dei contributi ai sistemi, gamma di prodotti e depositanti coperti ed efficacia della cooperazione transfrontaliera fra i sistemi di garanzia dei depositi. Ai fini di tale relazione gli Stati membri dovrebbero rilevare i dati pertinenti e, a sua richiesta, sottoporli alla Commissione.

(3quater) Alcuni Stati membri hanno instaurato a norma della direttiva 94/19/CE sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati depositi a lungo termine, ad esempio i crediti pensionistici. Occorre rispettare tali diritti e tutelare le aspettative dei depositanti nell'ambito di tali sistemi.

(...)

(5) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, occorre ridurre il termine di rimborso a venti giorni lavorativi. (...) Questo termine dovrebbe essere esteso solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti.

(5 bis) I depositi possono essere considerati indisponibili in caso di fallimento delle misure di pronto intervento o di riorganizzazione, senza che ciò osti a che le autorità competenti intraprendano ulteriori iniziative di ristrutturazione nel periodo di rimborso.

(5ter) Qualora il rimborso sia determinato da una conclusione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di ventuno giorni attualmente previsto a cinque giorni lavorativi, in modo da non ostacolare un rapido rimborso. Le autorità competenti devono tuttavia preliminarmente stabilire che l'ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili. Tale valutazione dovrebbe essere sottoposta alle procedure giudiziarie o amministrative degli Stati membri.

(6) Ai sensi della direttiva 94/19/CE, gli Stati membri possono limitare la copertura di una certa percentuale. Questa facoltà si è rivelata controproducente per la fiducia dei depositanti e dovrebbe essere soppressa.

(...)

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/19/CE dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(9) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adeguare il livello di copertura in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione europea. Dato che tale misura ha portata generale ed è intesa a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/19/CE, essa deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

(...)

(11) Alla luce delle attuali turbolenze finanziarie e al fine di preservare la fiducia dei depositanti, rispettando allo stesso tempo le legittime aspettative di tutte le parti interessate, occorre che gli Stati membri attuino la disposizione relativa all'aumento del livello di copertura a 50 000 EUR tramite un atto legislativo avente efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(12) Dato che gli obiettivi della presente azione, vale a dire l'armonizzazione dei livelli di copertura e dei termini di rimborso, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, perché richiedono l'armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i predetti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12bis) Il Consiglio dovrebbe incoraggiare gli Stati membri, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i loro provvedimenti di attuazione.

(13) La direttiva 94/19/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/19/CE è così modificata:

- 1) All'articolo 1, punto 3), inciso i), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e non oltre cinque giorni lavorativi dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili;"

- 2) L'articolo 4 è così modificato:

- a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra di loro.";

- b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo e propone, se del caso, pertinenti modifiche."

- 3) L'articolo 7 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 (...) è sostituito dal seguente:

"(...)"

1. Gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

Entro il 31 dicembre 2011 gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

Se la relazione della Commissione, di cui all'articolo 12, conclude che tale livello e l'armonizzazione del livello di copertura non sono necessari per assicurare la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria nella Comunità, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del secondo comma.

Fatto salvo il comma seguente, gli Stati membri che convertono in moneta nazionale gli importi espressi in euro nel presente paragrafo provvedono a che gli importi in moneta nazionale effettivamente corrisposti ai depositanti siano equivalenti a quelli fissati nella presente direttiva.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione a condizione che tale arrotondamento non superi 100 EUR.
(...)";

abis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore delle disposizioni che, al 1° gennaio 2008, offrivano, segnatamente per ragioni di carattere sociale, la copertura totale di determinati tipi di depositi.";

b) il paragrafo 4 è soppresso

(...)

d) è aggiunto (...) il seguente paragrafo:

"7. La Commissione può adeguare l'importo di cui al paragrafo 1 in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione europea.

Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2.

(...)".

- 4) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 *bis*:

"Articolo 7 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

(...)"

- 5) L'articolo 10 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. (...) I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i) o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, inciso ii).

In circostanze del tutto eccezionali e in casi speciali un sistema di garanzia può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.

Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di garanzia dei depositi effettuino regolarmente prove sui propri meccanismi e, ove appropriato, siano informati qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l'attivazione dei sistemi di garanzia dei depositi.

(...)"

- b) il paragrafo 2 è soppresso.

6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione delle ripercussioni dell'aumento del livello di copertura a 100 000 EUR e la necessità di adottare questo importo come copertura armonizzata nella Comunità e sull'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi e sulla possibile introduzione di un sistema comunitario di garanzia dei depositi, corredata di adeguate proposte.
2. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia e sui termini delle procedure di rimborso.
3. Gli Stati membri informano la Commissione e il comitato bancario europeo se intendono modificare la portata e il livello di copertura dei depositi e segnalano loro le eventuali difficoltà incontrate nel cooperare con altri Stati membri."

(...)

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009 (...).

Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma della direttiva 94/19/CE, modificata dalla presente direttiva, [entro la data indicata all'articolo 3 della presente direttiva] e le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 1, punto 3), inciso i) della direttiva 94/19/CE, modificata dalla presente direttiva, [entro il 30 giugno 2010].

In deroga al primo comma (...), gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 94/19/CE, modificata dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente
